



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Piazza Vittoria, 5 - 38122 Trento  
Tel. 0461/497701 - Fax 0461/497759  
e-mail: appa@provincia.tn.it  
PEC: appa@pec.provincia.tn.it

SPETTABILE  
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE  
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
VIA BRENNERO, N. 182  
38121 TRENTO TN

SPETTABILE  
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
PALAZZO STELLA  
VIA DEGASPERI, N. 77  
38123 TRENTO TN

SPETTABILE  
DISTRETTO DEL PORFIDO E DELLE PIETRE  
TRENTINE  
VIA SOLTERI, N. 38  
38121 TRENTO TN

e, p.c. AL  
SETTORE LABORATORIO E CONTROLLI  
VIA LIDORNO, N. 1  
SEDE

AL  
SETTORE GESTIONE AMBIENTALE  
SEDE

Trento, **E 1 MAR. 2013**

Prot. n. S504/2013/122955 /17.5

**OGGETTO:** applicazione D.M. 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

Il recente decreto ministeriale del 10 agosto 2012, n. 161, che costituisce il regolamento per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, cita nelle definizioni (articolo 1, lettera b) anche i "residui della lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.)". Su detta tipologia di materiale la scrivente Agenzia intende esporre le seguenti considerazioni.

Il D.M. 161/2012 si applica esclusivamente ai materiali da scavo, definiti come già detto al comma 1, lettera b, dell'articolo 1, ove è riportato testualmente quanto segue:  
"«materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.

- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

*I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”.*

La scrivente Agenzia ritiene che i materiali a cui si applica il D.M. 161/2012 sono costituiti esclusivamente da quelli generati nella realizzazione di un'opera mediante uno scavo. L'elenco riportato nella definizione di “materiali da scavo” riporta a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) un elenco di attività che possono generare questi materiali, tra cui è riportata anche la voce che riguarda appunto i “residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.)”, i quali possono essere generati anche non direttamente dalla realizzazione di un'opera.

Secondo la scrivente Agenzia, questo significa semplicemente che tutti i residui di lavorazione dei materiali lapidei, quando sono rinvenuti durante un'operazione di scavo, possono essere gestiti secondo le procedure del D.M. 161/2012, a prescindere che lo scavo sia funzionale alla realizzazione di un'opera (ad esempio nel caso di scavi funzionali alla rimozione di materiale prodotto a seguito di una frana). Al contrario, i residui di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) provenienti direttamente dall'attività di lavorazione non sono soggetti al D.M. 161/2012. A conferma di questa affermazione richiamiamo il fatto che la caratterizzazione dei materiali per la qualifica di sottoprodotto prevista nel D.M. 161/2012 si riferisce esclusivamente ad attività connesse alla realizzazione di uno scavo (fasi progettuali, caratterizzazione dei materiali, attività previste, controlli), mentre non sono indicate le modalità di caratterizzazione e gestione che si dovrebbero seguire per il materiale prodotto da un'attività industriale quale quella della lavorazione delle pietre. Pertanto, esaminata anche la filiera produttiva, la scrivente Agenzia ritiene che i residui derivanti da lavorazioni a spacco, costituiti da elementi irregolari o di piccole dimensioni, possono rimanere all'interno della stessa filiera produttiva quali prodotti commercializzati per specifici usi (ad esempio drenaggi, sistemazioni, ecc.) nel rispetto dei requisiti di sottoprodotti definiti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza rientrare nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto.

Detta interpretazione di esclusione dall'applicazione del D.M. 161/2012 può essere ripetuta in modo del tutto analogo anche per i limi derivanti dalla lavorazione della pietre.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. ssa Laura Boschini -

GATC